

- IVA;
- TARSU;
- imposte sulla pubblicità;
- TOSAP;
- ICIAP;
- COSAP;
- contributi consorziali;
- imposta di registro;
- tassa di concessione governativa;
- tasse automobilistiche;
- canoni televisivi;
- diniego di agevolazioni fiscali;
- imposte doganali;
- materie di competenza dell’Agenzia del territorio (classamento di immobili e determinazione delle rendite catastali);
- interpretazione e applicazione di leggi tributarie;
- omissioni o irregolarità degli uffici impositori;
- fermo amministrativo;
- verifiche nelle aziende;
- semplici richieste di informazioni.

Altre relazioni, invece, hanno registrato le procedure di autotutela attivate, le raccomandazioni e gli inviti rivolti agli Uffici, gli accessi svolti presso gli Uffici finanziari e le attività di vigilanza svolte sul rispetto di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. Nella seguente tabella sono indicate, suddivise secondo le principali tipologie, il numero di istanze pervenute ad ogni Garante. E’ opportuno precisare che la mancanza di omogeneità delle informazioni fornite non ha permesso sempre una ricostruzione dettagliata.

REGIONE		Rimborsi	Autotutela	Verifiche fiscali	Tributi locali	Istanze varie	Totale
Piemonte	1° sem.	69	11	5	7	54	146
	2° sem.	30	12	1	3	208	254
Abruzzo	1° sem.	14	5	1	8	13	41
	2° sem.	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
Lazio	1° sem.	1013	501	0	260	230	2004
	2° sem.	83	13	0	17	44	157
Valle d'Aosta	1° sem.	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
	2° sem.	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	52
Friuli Venezia Giulia	1° sem.	10	10	1	1	12	34
	2° sem.	9	4	2	3	14	32
Trento	1° sem.	8	0	1	7	23	39
	2° sem.	(*)	(*)	2	5	22	29
Bolzano	1° sem.	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
	2° sem.	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
Veneto	1° sem.	(*)	10	(*)	(*)	63	73
	2° sem.	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	57
Umbria	1° sem.	2	2	0	1	208	213
	2° sem.	1	2	0	1	5	9
Campania	1° sem.	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	165
	2° sem.	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	110
Sardegna	1° sem.	17	1	5	2	28	53
	2° sem.	12	2	0	6	17	37
Molise	1° sem.	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
	2° sem.	4	4	0	1	1	10
Basilicata	1° sem.	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
	2° sem.	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
Calabria	1° sem.	12	13	0	21	16	62
	2° sem.	4	21	0	15	10	50
Sicilia	1° sem.	1032	26	1	0	9	1068
	2° sem.	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	130

Liguria	1° sem.	10	41	0	0	23	74
	2° sem.	(*)	42	(*)	(*)	21	63
Emilia Romagna	1° sem.	55	3	1	7	29	95
	2° sem.	6	13	0	11	37	67
Toscana	1° sem.	(*)	13	0	11	64	88
	2° sem.	(*)	18	1	7	81	107
Puglia	1° sem.	32	30	11	607	19	699
	2° sem.	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
Marche	1° sem.	19	19	1	0	24	63
	2° sem.	14	23	0	0	14	51
Lombardia	1° sem.	520	64	29	33	371	1017
	2° sem.	95	61	0	20	631	807

2.1 I rimborsi

Le richieste d'intervento per ritardi nelle procedure di pagamento dei rimborsi, seppur diminuite, continuano a costituire il nucleo più consistente delle pratiche esaminate dai Garanti ²⁶.

Ancora oggi due sono i motivi ricorrenti di tali istanze: il primo relativo alla riluttanza degli Uffici tributari a fornire informazioni sui termini dei rimborsi e sul rispetto di precise scadenze, soprattutto in relazione a rimborsi già riconosciuti; il secondo riguarda le “giustificazioni” che l'Amministrazione non fornisce ai contribuenti per la mancata erogazione materiale dei rimborsi, quando è legata alla assenza di fondi.

Il Garante dell'Umbria, in coerenza con le osservazioni di tutti gli altri Garanti, osserva che tutto ciò determina un clima di sfiducia ed una perdita di credibilità nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e segnala la mancata attuazione dello Statuto del Contribuente, con particolare riferimento al rispetto del disposto dell'art.

²⁶ Per tutti, il Garante del contribuente del Friuli Venezia Giulia, Rel. II sem. 2005, pag. 2.

13, comma 10, che prevede l'obbligo del Garante di richiamare gli Uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta"²⁷.

Allo stesso modo il Garante della Sicilia conferma che i rimborsi sono il settore *“dove la diffidenza dei cittadini appare ampiamente giustificata, per cui risulta ancora più interessante l'attività del Garante L'esistenza di due diversi trattamenti (quello riservato agli Uffici impositori i cui crediti devono essere pagati, per legge entro un termine perentorio, pena l'applicazione di interessi e pesanti sanzioni, e quello riservato ai cittadini, i cui crediti vanno pagati solo dopo defatiganti procedure burocratiche), legittima pienamente la sfiducia dei contribuenti nei confronti della Pubblica Amministrazione.*

Come è noto le lungaggini amministrative e la carenza di fondi spesso ritardano il pagamento di rimborsi dovuti anche per dieci anni”²⁸.

A tale proposito si segnala il comportamento del Garante della Lombardia, che ha riscontrato la tempistica della cosiddetta fase di convalida attribuita agli Uffici locali, accelerando la definizione e seguendo l'intera sequenza fino alla comunicazione conclusiva. In particolare, il Garante, proseguendo l'attività avviata dal 2002, continua a procedere in una duplice direzione:

- verifica e sollecito della conclusione della fase di convalida da parte degli Uffici locali, inducendo i responsabili delle procedure a rendere esplicite le eventuali discrasie che hanno dilatato i tempi di completamento della sequenza;
- attivazione e sollecito formale alle competenti Autorità centrali delle richieste ottenute e certificate di inserimento del rimborso in via automatica.

Operando in tal senso, il Garante della Lombardia ha reso trasparente la questione della competenza anche con riferimento alle comunicazioni rese al

²⁷ Garante del contribuente dell'Umbria, Rel. I sem. 2005, pag. 7.

²⁸ Garante del contribuente della Sicilia, Rel. I sem. 2005, pag. 7 e 8. Anche il Garante del contribuente della Calabria, Rel. I sem. 2005, pag. 3, nell'ambito dei comportamenti pregiudizievoli per i rapporti con i contribuenti parla di *“cronico ritardo nel rimborso delle imposte”*, Rel. I sem. 2005, pag. 3.

contribuente, realizzando così una cesura tra responsabilità genericamente attribuite all'Amministrazione centrale e quelle ricondotte alle competenze degli Uffici locali²⁹.

Il Garante del Lazio osserva che *“permane la mancata risposta da parte dell’Agenzia delle entrate circa la richiesta di dati e notizie particolareggiate sul numero dei rimborsi convalidati e non erogati, distinti per anno d’imposta”*³⁰.

Alcuni Garanti sottolineano, inoltre, le conseguenze sociali e giuridiche determinate dal mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei termini rigorosi e delle precise modalità di esecuzione dei rimborsi. A questo proposito, i Garanti del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta rilevano che esistono procedure fallimentari e di liquidazione delle aziende ferme da molti anni e in attesa della definizione della pratica di rimborso³¹. La registrazione di ritardi per somme così importanti ha negativa incidenza sulla stessa possibilità di continuazione dell'attività aziendale ed è un aspetto che dovrebbe essere adeguatamente e responsabilmente valutato dagli Organi competenti³².

Il Garante della Liguria evidenzia la diversa situazione riferita ai tributi erariali rispetto a quelli locali, per i quali, oltre ai ritardi nei pagamenti, si registrano anche diffuse lentezze nell'esaminare le domande³³.

In tale contesto, il Garante delle Marche, rinnovando alcune perplessità già espresse nelle precedenti relazioni, insiste sul doveroso rispetto del principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi e delle regole del codice civile in materia di adempimento delle obbligazioni ed auspica l'emanazione del regolamento prescritto dall'art. 8, comma 8, della legge n. 212/2000, in forza del quale dovrà essere esteso anche a tributi, per i quali non è attualmente previsto, l'istituto dell'estinzione per compensazione delle obbligazioni tributarie. A giudizio del Garante, l'applicazione di regole civilistiche sulla compensazione, integrate da una

²⁹ Garante del contribuente della Lombardia, Rel. II sem. 2005, pag. 9.

³⁰ Garante del contribuente del Lazio, Rel. I sem. 2005, pag. 6.

³¹ Garante del contribuente della Valle d'Aosta, Rel. I sem. 2005, pag. 4.

³² Garante del contribuente del Friuli Venezia Giulia, Rel. I sem. 2005, pag. 2.

³³ Garante del contribuente della Liguria, Rel. I sem. 2005, pag. 5.

puntuale definizione dei criteri, dei rimedi e dei limiti di compensabilità dei crediti dei contribuenti con le loro obbligazioni nei confronti del fisco, produrrebbe effetti positivi anche nella materia dei rimborsi, eliminando gran parte delle contestazioni³⁴.

Il Garante per la Provincia Autonoma di Bolzano, pur segnalando il grave problema del ritardo dei rimborsi a favore dei contribuenti, evidenzia il concreto impegno dell'Agenzia delle entrate ad un parziale alleggerimento della pressione sui contribuenti, attraverso l'istituzione di un servizio di assistenza telefonica (numero verde 800.100645) valido su tutto il territorio nazionale e mediante il quale è possibile entrare in comunicazione con il *call center* del Fisco³⁵.

2.2 L'esercizio dell'autotutela

Il potere di attivazione della procedura di autotutela è una delle questioni più rilevanti del rapporto tra Amministrazione e Garanti del contribuente, poiché fin dalla prima fase di attivazione del Garante si sono verificati casi in cui i contribuenti hanno presentato le istanze di esercizio dell'autotutela per violazione della normativa tributaria direttamente al Garante, omettendo del tutto il rapporto diretto con il fisco, quasi che al Garante fossero attribuiti poteri sostitutivi in tutta l'area tributaria.

Anche nelle relazioni riferite al 2005 viene riproposta dai Garanti l'esigenza di delineare meglio l'ambito di operatività dei poteri loro attribuiti, in particolar modo per la necessità di chiarire che l'attivazione della procedura di autotutela non deve più essere considerata un semplice invito a procedere, ma un obbligo giuridico.

Quasi nessun Garante, in ogni caso, ha mai contestato il principio che nega allo stesso il potere di annullare o revocare direttamente l'atto che reputi illegittimo ovvero di dare inizio alla procedura di autotutela, con obbligo dell'Ufficio finanziario di attenersi alle sue direttive; gli stessi ritengono piuttosto che il proprio Ufficio debba limitarsi a denunciare l'illegittimità e, quindi, a invitare l'Amministrazione ad attivare l'autotutela. Di contrario avviso il Garante della Sicilia, secondo il quale la

³⁴ Garante del contribuente delle Marche, Rel. I sem. 2005, pag. 11.

³⁵ Garante del contribuente della Provincia autonoma di Bolzano, Rel. II sem. 2005, pag. 2.

dizione “attiva”, prevista dalla legge n. 212/2000, non è mera attività propulsiva volta solo a sollecitare, ma deve essere interpretata nel senso di dare corso con motivata delibera alla procedura di annullamento in via di autotutela³⁶.

Sul mancato accoglimento dell’attivazione dell’autotutela da parte degli Uffici finanziari il Garante della Basilicata rileva che *“la legge nulla dispone in ordine alla impugnabilità del provvedimento di diniego ma si va facendo strada, presso la giurisdizione tributaria, di un tale atto di diniego (vedi C.T.P. di Matera, decisione 45/3/2004 in Italia Oggi del giorno 8 giugno 2005). Questo Garante condivide il principio dell’impugnabilità e ravvisa che giudice competente sia proprio quello tributario”*³⁷.

Il Garante del Veneto evidenzia che sull’argomento è anche intervenuto il Consiglio di Stato, con parere n. 2759 del 4 maggio 2004, che sul punto così si esprime: *“l’istituto dell’autotutela amministrativa, anche nella materia de quo, tende ad assicurare il più efficace perseguimento dell’interesse generale e non è rivolto allo scopo di garantire al contribuente, oltre i mezzi di tutela contenziosa previsti dall’ordinamento, l’esperibilità di un ulteriore strumento di difesa consistente nel richiedere all’Amministrazione di effettuare, in sede di autotutela, il riesame dei propri atti. Se così non fosse, d’altra parte, l’autotutela andrebbe a sovrapporsi, sotto un certo aspetto, alla funzione giurisdizionale salvaguardando oltre misura un comportamento inerte del contribuente con l’effetto di vanificare l’intero sistema dei rapporti tra contribuente e fisco con nocimento dell’esigenza di certezza e stabilità dell’imposizione tributaria”*³⁸.

In merito, il Garante della Valle d’Aosta ritiene che la legge attuale non debba essere intesa nel senso che il Garante possa annullare o revocare l’atto ritenuto illegittimo, obbligando l’Ufficio che ha emesso il provvedimento ad attenersi alle sue direttive, ma nel senso che il medesimo debba limitarsi a denunciare l’illegittimità e, quindi, invitare l’Amministrazione ad attivare l’autotutela, con l’avvertenza che in

³⁶ Garante del contribuente della Sicilia, Rel. II sem. 2005, pag. 5.

³⁷ Garante del contribuente della Basilicata, Rel. I sem. 2005, pag. 6.

³⁸ Prorolusione del Consiglio di Stato riportata dal Garante del contribuente del Veneto, Rel. I sem. 2005, pag. 1 e 2.

mancanza saranno informati gli Organi competenti e proponendo, se necessario, l'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti dei responsabili³⁹.

Quasi tutti i Garanti hanno nuovamente rilevato che la stessa norma che sancisce il potere di attivare la procedura di autotutela non permette, poi, ai Garanti di pronunciarsi in favore del contribuente, nel caso in cui l'Amministrazione interessata si sia pronunciata negativamente sull'istanza di annullamento. In merito, il Garante della Campania osserva che nessun rimedio è previsto in favore del contribuente nell'ambito della normale procedura di autotutela, che deve considerarsi esaurita con l'emissione da parte dell'Ufficio competente di un motivato provvedimento di diniego o rigetto dell'istanza di autotutela proposta dal contribuente o indotta dal Garante.

In tal senso il Garante chiede un intervento legislativo, per attribuire agli interessati la possibilità di proporre ricorso al Garante competente per territorio avverso il provvedimento di diniego dell'annullamento, con il conferimento al Garante stesso del potere di valutare la decisione emessa dall'Ufficio, di rilevarne gli eventuali vizi o motivi di infondatezza dedotti e di considerarla momentaneamente inefficace; salvo il rinvio all'Ufficio stesso per una nuova decisione, questa volta definitiva, alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti con la pronuncia di temporanea inefficacia adottata dal Garante.

Il Garante della Campania conclude che *“questa soluzione consentirebbe di attuare, nel rispetto delle esigenze dell'Amministrazione e del contribuente, una piena ed efficace tutela di quest'ultimo, lasciando nel contempo all'ufficio una completa libertà di autodeterminazione in ordine alla sorte da riservare al proprio atto”*⁴⁰.

Il Garante delle Marche segnala con soddisfazione che una delle questioni più controverse, per quanto concerne l'esercizio del potere di autotutela, è stata parzialmente risolta nel senso auspicato dalla migliore dottrina. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione *“hanno infatti affermato il principio secondo il quale la*

³⁹ Garante del contribuente della Valle d'Aosta, Rel. I sem. 2005, pag. 9.

⁴⁰ Garante del contribuente della Campania, Rel. I sem. 2005, pag. 5 e 6.

giurisdizione in ordine alle controversie nascenti dal rifiuto espresso o tacito di esercizio dell'autotutela da parte di uffici dell'Amministrazione finanziaria appartiene alle Commissioni tributarie, non rilevando in contrario il fatto che tale provvedimento non sia espressamente compreso tra gli atti autonomamente impugnabili indicati nel citato art. 19 del D.leg. n.546/92”⁴¹.

Alcuni Garanti evidenziano che il rapporto con gli Uffici si rivela problematico e richiedono a questi ultimi una più attenta valutazione delle delibere aventi ad oggetto l'attivazione delle procedure di autotutela. Le delibere possono essere disattese, ad avviso di questi Garanti soltanto se il rifiuto di conformarsi alla proposta del Garante sia sorretto da motivazioni adeguate, che non si limiti cioè a ribadire la contraria opinione dell'Amministrazione, ma sia idoneo a confutare specificatamente le argomentazioni addotte dal Garante e a dimostrane l'inattendibilità in fatto e in diritto.

A tale proposito il Garante delle Marche osserva che il rigoroso vaglio dell'ammissibilità e fondatezza delle predette istanze di autotutela e l'approfondita motivazione degli interventi del Garante dovrebbero comportare il possibile accoglimento delle soluzioni proposte dal medesimo. Il Garante ritiene che il rifiuto dell'autotutela da parte dei funzionari trovi causa nella preoccupazione di danneggiare gli interessi erariali, con la rimozione di atti che assicurano al fisco una posizione di vantaggio, e di essere chiamati a risponderne in sede disciplinare o contabile⁴².

Occorre allora, secondo lo stesso, un decisivo intervento dei competenti Organi di vertice dell'Amministrazione, che valga, da un lato, a liberare dirigenti e responsabili del servizio degli Uffici periferici da questo ingiustificato ma comprensibile timore e, dall'altro, a richiamarli alla puntuale osservanza degli obblighi imposti dalla disciplina legislativa, regolamentare ed amministrativa dell'autotutela, il cui esercizio costituisce adempimento di un potere-dovere.

⁴¹ Garante del contribuente delle Marche, sintesi Rel. II sem. 2005, pag. 10.

⁴² Garante del contribuente delle Marche, Rel. II sem. 2005, pag. 11

Dovrebbe pertanto essere riconosciuto il carattere vincolante delle deliberazioni del Garante, fermo restando che spetta all'Autorità amministrativa l'adozione del provvedimento finale di autotutela sull'istanza.

Ciò posto, il Garante delle Marche evidenzia come, in mancanza di un provvedimento legislativo di integrazione e chiarimento della normativa vigente, debbano quanto meno essere emanate disposizioni amministrative di carattere generale dirette a precisare *“gli obblighi degli Uffici in occasione dell'attivazione delle procedure di autotutela da parte del Garante”*⁴³.

In relazione a tale questione, anche il Garante del Molise denuncia il reiterato rifiuto dell'Ufficio delle entrate di Campobasso di procedere ad autotutela nei casi in cui la pretesa fiscale sia divenuta definitiva per mancata impugnazione dell'atto impositivo nei termini, da parte del contribuente. E ciò, segnala il Garante, *“anche a prescindere dalla fondatezza nel merito delle ragioni del contribuente”*⁴⁴.

2.3 Le verifiche

Lo Statuto dei diritti del contribuente ha previsto specifiche garanzie per il contribuente sottoposto a ispezioni e controlli contabili effettuati dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza. Si tratta di disposizioni aventi una funzione rafforzativa di regole generali dell'ordinamento e di garanzia nei confronti dei poteri di cui l'Amministrazione finanziaria dispone, in modo da assicurare il pieno rispetto dell'equità e dell'imparzialità di trattamento.

La diminuzione delle istanze presentate in questo settore, secondo i Garanti, è riferibile sia all'ampliamento dell'area dei condoni, sia alla migliore attenzione posta dagli Uffici al rispetto della tempistica prevista dal comma 12, dell'art. 13 e soprattutto, come precisato dal Garante della Lombardia, allo studio riservato alla fase progettuale, che prevede l'accesso nei locali dell'azienda e che se svolta nel

⁴³ Garante del contribuente delle Marche, Rel. II sem. 2005, pag. 12.

⁴⁴ Garante del contribuente del Molise, Rel. II sem. 2005, pag. 2 e 3.

rispetto dell'art. 12 consente agli operatori di limitare *in itinere* le varianti che causano tempi lunghi di permanenza nei locali.

In particolare, il comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 212/2000, prevede che il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, possa rivolgersi al Garante del contribuente secondo quanto previsto dall'articolo 13, attraverso un percorso alternativo alla giurisdizione, al fine di ottenere la tutela delle posizioni giuridiche soggettive.

La questione più rilevante continua ad essere quella della durata della permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, che, secondo il comma 5 dell'art. 12 della citata legge n. 212/2000 non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine.

In proposito, il Garante del Piemonte osserva che un termine di tale portata è insufficiente laddove si tratti di effettuare verifiche presso aziende di grandi dimensioni o di gruppi aziendali. Le verifiche si svolgono molto spesso mediante una serie di brevi accessi nella sede aziendale, senza che, normalmente, sia superato da parte dei verificatori il numero massimo dei giorni di permanenza in azienda fissato dalla legge. In realtà questi accessi - secondo il Garante del Piemonte - possono protrarsi per vari mesi, senza che di volta in volta il ritorno dei verificatori nella sede aziendale sia in qualche modo giustificato, con conseguenze negative sulle attività aziendali. Su questo punto il Garante considera indispensabile ed urgente una revisione della norma, che chiarisca in modo definitivo il problema della durata massima dei controlli⁴⁵.

Il Garante del Lazio fa presente, in particolare, che *“le lagnanze riguardano in genere, la durata delle verifiche, nonché le difficoltà dei consulenti fiscali di svolgere proficuamente la loro attività quando i controlli di carattere fiscale sono connessi ad*

⁴⁵ Garante del contribuente del Piemonte, Rel. Annuale 2005, pag. 9.

operazioni di P.G., su delega dell’Autorità Giudiziaria, a causa delle preclusioni imposte dal segreto istruttorio”⁴⁶.

La norma non chiarisce, inoltre, se il termine dei 30 giorni debba essere utilizzato dai verificatori in modo continuativo ovvero se possa essere suddiviso in periodi più brevi, anche distanziati tra di loro. I Garanti ritengono che la permanenza dei verificatori nella sede del contribuente deve essere contenuta in un periodo di 30 giorni lavorativi consecutivi, mentre la Guardia di finanza, con circolare n. 250400 del 17 agosto 2000, ha disposto che il calcolo va effettuato sulla base delle sole giornate di effettiva presenza dei verificatori nell’azienda.

L’attività della Guardia di finanza nel corso del 2005, comunque, non ha prodotto, al di là di casi limitati, problemi o grandi contrapposizioni con i contribuenti.

Al riguardo, il Garante delle Marche rileva che tra le segnalazioni pervenute alcune si riferiscono alla scelta dei criteri in base ai quali la Guardia di finanza individua i soggetti da sottoporre a verifica fiscale. Lo stesso ribadisce l’esigenza di completare l’attuazione dello Statuto dei diritti del contribuente mediante l’emanazione del Codice di comportamento dei verificatori, per stabilire diritti e obblighi dei soggetti attivi e passivi delle verifiche, al fine di ridurre al minimo la possibilità di abusi da parte dei verificatori e di contestazioni dei contribuenti⁴⁷.

2.4 Il fermo amministrativo

Il fermo amministrativo dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, previsto dall’articolo 86 del D.P.R. n. 602/73, è utilizzato dai Concessionari della riscossione allorché il contribuente si trovi in una condizione debitoria nei confronti dello Stato, definita da una cartella di pagamento.

⁴⁶ Garante del contribuente del Lazio, Rel. II sem. 2005, pag. 4.

⁴⁷ Garante del contribuente delle Marche, Rel. II sem. 2005 pag. 5; Garante del contribuente della Toscana, Rel. II sem. 2005, pag. 6.

Alcuni Garanti manifestano perplessità sull'emissione del provvedimento in questione, anche in ragione dei gravi danni che provoca al soggetto colpito⁴⁸.

In proposito, il Garante della Basilicata sottolinea che il ricorso a tale strumento tende a colpire spesso autoveicoli strumentali all'attività lavorativa del contribuente e per somme di modesta entità⁴⁹.

Il Garante del Friuli Venezia Giulia esprime seri dubbi circa la regolarità dell'addebito, da parte dei concessionari, delle spese di iscrizione del fermo nel caso di pagamento effettuato dal debitore moroso a seguito della comunicazione preventiva, e cioè dopo l'emissione del provvedimento, ma prima dell'iscrizione del medesimo nei pubblici registri. Lo stesso Garante osserva, infatti, che la *“correttezza di tale prassi appare assai dubbia, in quanto l'effettiva iscrizione del fermo comporta comunque l'espletamento di un'attività ulteriore, che pur non essendo in concreto espletata, viene ugualmente posta a carico del contribuente”*⁵⁰.

Sulla stessa questione il Garante del contribuente della Calabria segnala *“la palese sproporzione tra il debito del contribuente e le spese di procedura dovuta alla mancata considerazione dell'effettivo valore del bene e del rapporto di congruità tra detto valore e il carico da riscuotere”*⁵¹. Anche il Garante delle Marche parla di disciplina vessatoria ed incompleta del fermo amministrativo dei beni mobili registrati di contribuenti morosi, ai quali può essere bloccato l'uso dell'autoveicolo nonostante l'assenza di criteri, condizioni e limiti, non essendo stato ancora emanato il regolamento di attuazione della nuova normativa sul fermo (come modificata dall'art. 1 del D.lgs. n. 193/2001)⁵².

⁴⁸ Garante del contribuente della Puglia, Rel. I sem. 2005, pag. 38; Garante del contribuente della Basilicata, Rel. I sem. 2005, pag. 4.

⁴⁹ Garante del contribuente della Basilicata, Rel. II sem. 2005, pag. 3.

⁵⁰ Garante del contribuente del Friuli Venezia Giulia, Rel. I sem. 2005, pag. 3.

⁵¹ Garante del contribuente della Calabria, Rel. II sem. 2005, pag. 3.

⁵² Garante del contribuente delle Marche, Rel. II sem. 2005, pag. 9.

2.5 L'efficienza dei servizi di informazione e assistenza

In merito al diritto di informazione, previsto dall'art. 13, comma 8 della legge n. 212/2000, i Garanti rilevano che l'accesso ai servizi di informazione istituiti per gli utenti è migliorato e in generale si configura a parametri di efficienza e buona funzionalità⁵³.

A questa positiva valutazione fa eccezione il Garante del Piemonte, che ribadisce, invece, il proprio disappunto per il trasferimento del proprio Ufficio alla periferia della città, in un luogo disagiata per gli utenti. Lo stesso ricorda che, a norma dell'art. 13, comma 1 della legge n. 212/2000, il Garante è istituito in ciascuna Direzione regionale delle entrate e non presso *“un qualsiasi ufficio locale della Direzione stessa”*. L'ubicazione dell'Ufficio del Garante presso un Ufficio periferico, oltre alle comprensibili difficoltà per gli utenti, potrebbe indurre gli stessi a percepire la figura del Garante come Organo dipendente dall'Agenzia delle entrate⁵⁴.

3. I provvedimenti adottati a seguito di segnalazioni

I Garanti del contribuente hanno espresso valutazioni sostanzialmente positive circa il grado di effettiva collaborazione prestata dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria. Pur escludendo i problemi e le inefficienze legate alla materia dei rimborsi e dell'autotutela, i Garanti hanno sottolineato, infatti, che le richieste di documenti e chiarimenti rivolte dal Garante sono state soddisfatte dagli Uffici interessati⁵⁵.

In tal senso, il Garante delle Marche evidenzia che qualora il dissenso degli Uffici rispetto a quanto richiesto dal Garante non sia sufficientemente motivato, viene

⁵³ Garante del contribuente delle Marche, Rel. II sem. 2005, pag. 1; Garante del contribuente della Campania, Rel. II sem. 2005, pag. 3.

⁵⁴ Garante del contribuente del Piemonte, Rel. II sem. 2005, pag. 2.

⁵⁵ Garante del contribuente della Toscana, Rel. I sem. 2005, pag. 3; Garante del contribuente della Puglia, Rel. I sem. 2005, pag. 28; Garante del contribuente del Veneto, Rel. II sem. 2005, pag. 2; Garante del contribuente della Sardegna, Rel. II sem. 2005, pag. 3; Garante del contribuente dell'Emilia Romagna, Rel. II sem. 2005, pag. 2; Garante del contribuente dell'Umbria, Rel. II sem. 2005, pag. 5.

raccomandato il riesame della pratica con la collaborazione della Direzione regionale e, nei casi di particolare importanza, degli Organi centrali dell'Amministrazione⁵⁶.

A questo apprezzamento sfuggono però le analisi di alcuni Garanti, tra cui, in particolare, quello del Piemonte, secondo il quale continuano a registrarsi, seppur in numero inferiore rispetto al passato, alcune irregolarità in relazione al problema delle mancate risposte alle istanze del contribuente nonché alla motivazione degli atti dell'Amministrazione⁵⁷.

Riguardo al fenomeno del mancato rispetto del termine dei 30 giorni di cui all'art. 13, comma 6 della legge n. 212/2000, con cui l'Agenzia deve rispondere alle richieste e agli interventi del Garante, il Garante delle Marche osserva come tale comportamento costituisca palese violazione dello Statuto nonché delle puntuali disposizioni contenute nella Convenzione triennale 2004-06 tra Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia delle entrate⁵⁸. Anche il Garante della Lombardia osserva che il termine dei 30 giorni rimane inosservato in una percentuale non irrilevante di casi e i mezzi per superare tale inadempimento sono di non facile gestione, perché presuppongono un accertamento della coerenza degli schemi organizzativi adottati per realizzare trasparenza e rapidità⁵⁹.

Stessa situazione è stata rilevata per le risposte che gli Enti locali forniscono alle sollecitazioni del Garante, che ritiene di avere competenza su questioni e procedure di autotutela riferite a tributi locali. Alcuni Garanti hanno segnalato, infatti, che le informazioni ricevute non sono state sempre precise e tempestive⁶⁰. Altri, invece, hanno sottolineato che nel corso del 2005 non sono sorti problemi relativi ai canali informativi attivati nei confronti degli Enti locali, con i quali ha prevalso lo spirito collaborativo che ha permesso di offrire al contribuente le informazioni e i chiarimenti richiesti dal Garante⁶¹.

⁵⁶ Garante del contribuente delle Marche, Rel. II sem. 2005, pag. 1.

⁵⁷ Garante del contribuente del Piemonte, Rel. I sem. 2005, pag. 7.

⁵⁸ Garante del contribuente delle Marche, Rel. II sem. 2005, pag. 6.

⁵⁹ Garante del contribuente della Lombardia, Rel. II sem. 2005, pag. 5.

⁶⁰ Per tutti Garante del contribuente del Piemonte, Rel. II sem. 2005, pag. 4.

⁶¹ Per tutti Garante del contribuente della Lombardia, Rel. II sem. 2005, pag. 8.

4. L'attivazione dei poteri

In merito alla questione dell'attivazione dei poteri del Garante, al pari di quanto segnalato nella relazione dello scorso anno, tutti i Garanti sono concordi nel riconoscere come loro prerogativa la possibilità di iniziare l'attività non solo sulla base di segnalazioni scritte dei contribuenti, ma anche d'ufficio e di propria iniziativa, avendo acquisito in altro modo notizia delle disfunzioni. I Garanti, infatti, ritengono corretto recepire le dichiarazioni orali dei contribuenti quando non sia possibile acquisire per motivi diversi (carenze culturali, difetto di assistenza) la segnalazione scritta, che è ritenuta comunque la forma ordinaria dell'attivazione del collegio.

Quasi tutti i Garanti privilegiano come prima forma di contatto con i contribuenti quella dell'ascolto in via informale. Al riguardo, il Garante dell'Umbria ha scelto di operare nel modo più semplice e diretto, agevolando al massimo i contribuenti nella presentazione delle segnalazioni che possono pervenire per fax, per e-mail o essere esposte anche a voce al personale della segreteria, che provvede poi a formalizzarle. Lo stesso Garante osserva come tale attività sia tutt'altro che residuale, perchè sono molti gli incontri con i contribuenti, sia telefonici che personali, durante i quali l'Organo esercita i poteri attribuiti dalla legge n. 212/2000 per la tutela degli interessi e diritti dei contribuenti⁶². In particolare, il Garante delle Marche sottolinea l'importanza del colloquio informale quale strumento per evitare il protrarsi della controversia e l'inutile ricorso al contenzioso, qualora all'interessato siano spiegati i motivi per i quali la contestazione non è validamente sostenibile in sede giurisdizionale. Per queste ragioni, sempre più spesso il Garante fornisce indicazioni e suggerimenti a tutela dei diritti del contribuente, anche quando non sussistono i motivi per un intervento dello stesso, contribuendo in tal modo a rafforzare il rapporto di fiducia e collaborazione tra contribuenti, Garante e Amministrazione⁶³.

⁶² Garante del contribuente dell'Umbria, Rel. II sem. 2005, pag. 5.

⁶³ Garante del contribuente delle Marche, Rel. II sem. pag. 1.